

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1087

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di grazia e giustizia
(CONSO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1993

Modifiche al codice di procedura penale in materia di
procedimento pretorile

INDICE

| | | |
|------------------------|-------------|---|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Disegno di legge | » | 5 |

ONOREVOLI SENATORI. - Nel primo triennio di vita del codice di procedura penale sono emersi notevoli inconvenienti dall'applicazione del procedimento pretorile, tanto da risultare insufficiente una revisione che si limiti ad aggiustamenti e correttivi. Si è ritenuto quindi di operare una profonda riflessione sul complesso di tale procedimento.

I punti cruciali di vischiosità messi in evidenza dalla pratica giudiziaria possono, in particolare, essere ravvisati, da un lato, nella ridotta utilizzazione dei riti alternativi e segnatamente del giudizio abbreviato; dall'altro, nella eccessiva complessità del meccanismo ordinario di formazione della prova in dibattimento, sicuramente sovradimensionato rispetto alla entità dei fatti oggetto di giudizio o alla semplicità dell'accertamento probatorio (che spesso si risolve nell'esame testimoniale dei verbalizzanti in un procedimento ove l'unico atto di indagine compiuto dalla polizia giudiziaria consiste nella contestazione del reato).

I due aspetti indicati si influenzano reciprocamente. Infatti il mancato ricorso al giudizio abbreviato - del tutto poco appetibile in una giurisdizione che fa riferimento a reati per i quali la pena (e quindi la prevista riduzione premiale di un terzo) è normalmente contenuta ed è breve il termine di prescrizione dei reati - comporta un intasamento dei ruoli dibattimentali, addirittura insostenibile in alcuni uffici giudiziari. Ciò determina la fissazione dell'udienza a tempi molto lunghi. Il ritardo, infine, influisce inevitabilmente sulla formazione della prova, la cui elaborazione secondo il sistema del contraddittorio diventa assai difficile, quando non si traduce in un'attività del tutto formale.

Nei fatti, rischia di essere vanificata l'indicazione offerta dal legislatore delegan-

te, il quale, nel disegnare il nuovo sistema processuale (e, in particolare, il procedimento pretorile), aveva assegnato alla definizione dibattimentale un ruolo centrale ma residuale in conseguenza del ricorso ai riti alternativi e, al tempo stesso, aveva esaltato il processo di formazione della prova in contraddittorio tra le parti.

Una prima riflessione è necessaria per quanto riguarda il mantenimento del rito abbreviato nel processo di pretura. Poiché tale rito è stato originariamente collocato dal legislatore nell'ambito della udienza preliminare e poiché questa non è stata espressamente prevista nel procedimento pretorile, sembra coerente sopprimerne anche il giudizio abbreviato, così come disciplinato nel titolo I del libro IV. Di qui la previsione, conformemente al principio della massima semplificazione imposto dalla legge di delega, di una procedura - che può essere definita «semplificata» - la quale si caratterizza per l'accettazione da parte dell'imputato della utilizzazione ai fini del giudizio degli atti delle indagini preliminari e per la contestuale rinuncia alla elaborazione probatoria secondo i criteri adottati in via generale con riferimento al giudizio dibattimentale. Il meccanismo è il seguente. Il decreto di citazione emesso dal pubblico ministero contiene l'avviso che l'imputato, o il suo difensore, può presentare, entro venti giorni dalla notificazione del decreto, richiesta di dibattimento e che, in difetto di tale richiesta, si procederà a giudizio utilizzando gli atti delle indagini preliminari ai fini della decisione.

Non si tratta, però, di un giudizio allo stato degli atti secondo lo schema del giudizio abbreviato ordinario, stante la previsione di una integrazione probatoria nel corso del giudizio semplificato; quando il processo non può essere definito sulla

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

base degli atti già acquisiti, il pretore, su richiesta delle parti o anche d'ufficio, può disporre l'assunzione di prove necessarie ai fini della decisione. Tale soluzione è anzi nella linea dell'orientamento enunciato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 92 del 1992).

Si tratta, appunto, di un «giudizio semplificato», che appare in linea con la qualità dei processi normalmente trattati in pretura, ma che, al tempo stesso, rimette alla volontà dell'imputato la rinuncia al meccanismo ordinario di formazione della prova, che si traduce quindi in una rinuncia al sistema accusatorio pieno. A tale rinuncia, conformemente all'impostazione che si ricava dalla legge di delega, è connessa, in caso di condanna, la riduzione della pena nella misura di un terzo.

La soluzione accolta non si traduce d'altra parte in una compressione dei poteri di iniziativa del pubblico ministero, il quale si troverebbe costretto a subire quel particolare giudizio per effetto della decisione del solo imputato. Innanzitutto la conse-

guenza della mancata richiesta di udienza dibattimentale comporta la utilizzazione degli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari; inoltre, la previsione di una integrazione probatoria gioca anche a favore dell'organo di accusa. È per contro verosimile che da siffatto sistema il pubblico ministero verrà fortemente sollecitato a espletare le indagini, segnando così una inversione di tendenza rispetto a quanto è dato di riscontrare, alla luce della pratica esperienza, nei comportamenti degli uffici di procura.

La previsione della riduzione di un terzo della pena in caso di condanna realizza, poi, un sistema bilanciato con quello relativo al procedimento abbreviato per reati di competenza non pretorile (dove la rinuncia al dibattimento e il consenso a che la decisione si formi sulla base degli atti comportano una misura premiale della stessa entità).

Ovviamente il Governo, rassegnando il testo alle Camere, si dichiara fin d'ora disponibile agli aggiustamenti ed alle integrazioni che il Parlamento vorrà apportare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il titolo I del libro VIII del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 549. - (*Norme applicabili al procedimento davanti al pretore*). - 1. Nel procedimento davanti al pretore, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili.

Art. 550. - (*Organi giudiziari nel procedimento davanti al pretore*). - 1. Svolgono funzioni giudiziarie nel procedimento davanti al pretore:

- a) il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale;
- b) il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale;
- c) il pretore del dibattimento nella pretura circondariale oppure nelle sezioni distaccate».

Art. 2.

1. Al titolo II del libro VIII del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 551 è sostituito dal seguente:

«Art. 551. - (*Incidente probatorio*). - 1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio nei casi previsti dall'articolo 392.

2. Il giudice per le indagini preliminari dispone l'incidente probatorio quando, per la complessità delle indagini o per altre particolari circostanze, ritiene che il dibattimento non possa essere celebrato tempestivamente.

3. La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio. Si applica il comma 2 dell'articolo 394.»;

b) l'articolo 552 è abrogato;

c) gli articoli 553 e 554 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 553. - (*Termini di durata delle indagini preliminari*). - 1. Sulle richieste di proroga del termine di durata delle indagini preliminari il giudice provvede in ogni caso con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.

Art. 554. - (*Chiusura delle indagini preliminari*). - 1. Concluse le indagini, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari con richiesta di archiviazione o di decreto penale di condanna, ovvero emette decreto di citazione a giudizio.

2. Il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione, emette ordinanza con la quale indica le ulteriori indagini che ritiene necessarie assegnandogli un termine per compierle, ovvero dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero e lo invita ad esercitare l'azione penale».

Art. 3.

1. Al titolo III del libro VIII del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 555 è sostituito dal seguente:

«Art. 555. - (*Decreto di citazione a giudizio*). - 1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identi-

carlo nonchè le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;

c) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l'indicazione del pretore competente per il giudizio nonchè del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

e) l'avviso che l'imputato o il suo difensore può presentare, nella segreteria del pubblico ministero, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto, richiesta di dibattimento e che in difetto si procederà a giudizio semplificato nel quale gli atti delle indagini preliminari saranno utilizzabili ai fini della decisione;

f) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;

g) l'avviso che il fascicolo delle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo, ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere c), d), e), f).

3. Il decreto è notificato all'imputato, al suo difensore e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.»;

b) gli articoli 556 e 557 sono abrogati;

c) l'articolo 558 è sostituito dal seguente:

«Art. 558. - *(Trasmissione degli atti al pretore).* - 1. Decorso il termine indicato nell'articolo 555, comma 1, lettera e), se non è stata presentata richiesta di dibattimento».

mento, il pubblico ministero trasmette senza ritardo il decreto di citazione unitamente al fascicolo delle indagini preliminari alla cancelleria del pretore competente per il giudizio.

2. Se è stata presentata richiesta di dibattimento, il pubblico ministero senza ritardo forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette unitamente al decreto di citazione alla cancelleria del pretore competente per il giudizio.

3. Il pretore, se non deve applicare la disposizione dell'articolo 469, procede al giudizio.

4. Se il procedimento è a carico di più imputati e solo alcuno di essi ha presentato richiesta di dibattimento, il pubblico ministero forma distinti fascicoli per i rispettivi giudizi. In tale caso il pretore, ricevuti gli atti, dispone la separazione dei processi.»;

d) l'articolo 559 è abrogato.

Art. 4.

1. Al titolo IV del libro VIII del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «TITOLO IV - GIUDIZIO»;

b) l'articolo 560 è sostituito dal seguente:

«Art. 560. - (*Giudizio semplificato*). -

1. Nel giudizio semplificato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del libro VII, salvo quanto previsto dai commi seguenti.

2. Quando il processo non può essere definito sulla base degli atti già acquisiti, il pretore, anche di ufficio, dispone l'assunzione delle prove necessarie ai fini della decisione.

3. L'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti è condotto dal pretore. Il pubblico ministero e i difensori possono rivolgere direttamente domande alla persona sottoposta all'esame.

4. Ai fini della deliberazione, il pretore utilizza gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 558, com-

ma 1, di cui è stata data lettura a norma dell'articolo 511, e le prove acquisite nel giudizio.

5. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo.

6. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di udienza è redatto in forma riassuntiva di regola senza la formalità della riproduzione fonografica.»;

c) gli articoli 561, 562, 563, 564, 565 e 566 sono abrogati;

d) nell'articolo 567:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva, senza la formalità della riproduzione fonografica, se le parti vi consentono.»;

2) i commi 2, 5 e 6 sono abrogati.

e) dopo l'articolo 567 sono inseriti i seguenti:

«Art. 567-bis. - (*Applicazione della pena su richiesta nel corso delle indagini preliminari*). - 1. Nel corso delle indagini preliminari, le parti possono richiedere al giudice l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.

2. La richiesta della persona sottoposta alle indagini è presentata nella segreteria del pubblico ministero, il quale, entro i cinque giorni successivi, deposita atto di consenso o dissenso.

3. Quando le parti si accordano per richiedere l'applicazione della pena, il pubblico ministero formula l'imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari fissando la data dell'udienza. Del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza è notificato avviso all'imputato e al difensore almeno cinque giorni prima.

4. Nell'udienza, il giudice per le indagini preliminari, sentiti il pubblico ministero e il difensore se comparsi, qualora ne ricorrano i presupposti pronuncia immediatamente sentenza a norma dell'articolo 444; altrimenti emette ordinanza con la quale

rigetta la richiesta e restituisce gli atti al pubblico ministero.

Art. 567-ter. - (Applicazione della pena su richiesta negli atti preliminari al dibattimento). - 1. Dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio, la richiesta di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 è depositata nella cancelleria del pretore, ovvero proposta nell'udienza fissata per il giudizio. Nella medesima udienza, la parte che non ha formulato la richiesta esprime il consenso o il dissenso.

2. Il pretore, sentiti il pubblico ministero e il difensore, qualora ne ricorrano i presupposti pronuncia immediatamente sentenza a norma dell'articolo 444, altrimenti procede a norma dell'articolo 560.

Art. 567-quater. - (Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo). - 1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al pretore per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3.

2. Quando il pretore non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il pretore fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'articolo 386, comma 4.

3. Il pretore al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.

4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore

dall'arresto. Se il pretore non tiene udienza, la fissa, a richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.

5. Se l'arresto non è convalidato, il pretore restituisce gli atti al pubblico ministero. Il pretore procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.

6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio.

7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato, ovvero di applicazione della pena a norma dell'articolo 444. In tal caso, se vi è consenso del pubblico ministero, il giudizio si svolge davanti allo stesso pretore del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 452, comma 2.

9. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, il pubblico ministero procede a norma del titolo II del presente libro.

Art. 567-quinquies. - (Procedimento per decreto). - 1. Con l'atto di opposizione l'imputato fa richiesta di giudizio al giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto di condanna.

2. A seguito dell'opposizione, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero perchè provveda a norma dell'articolo 555».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 374 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 374-bis. - (*Definizione del procedimento. Invito a comparire*). - *1.* Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero può invitare la persona sottoposta alle

indagini a comparire davanti a sè quando ritiene che il procedimento può essere definito mediante oblazione o applicazione della pena su richiesta, avvertendola che può farsi assistere dal difensore.

2. In caso di reati perseguibili a querela, il pubblico ministero può altresì invitare il querelante e il querelato a comparire davanti a sè al fine di verificare se il querelante è disposto a rimettere la querela al querelato ad accettare la remissione, avvertendoli che possono farsi assistere dal difensore».